

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCAED

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLINO DEL BIFERNO CB
LOCALITA' NUOVO ABITATO SNC
Numero REA: CB - 74035
Codice fiscale: 00665710703
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

N. del Reportorio 308
N. di Raccolta 263
ALLEGATO "B"

STATUTO

Normativa S.r.l.

Mutualità prevalente

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, denominata "**Società Cooperativa Sociale SCAED**"

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Castellino del Biferno (CB).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2040.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa:

- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 5 - Oggetto

La società, nel recepire tutte le norme contenute nella legge n.381/91, intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione, al fine del raggiungimento dello scopo sociale e nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, si propone di effettuare fornitura di servizi a favore di Enti pubblici e privati nei seguenti settori:

- 1) Gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, come previsto dall'art. 1 lett. a della L.381/91;
- 2) Gestione servizi sanitari;
- 3) Gestione Comunità di Riabilitazione Psichiatrica "Casa - Famiglia",
- 4) Assistenza terza età sia a domicilio che in centri specializzati.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, attività agricole ed artigianali e commercializzazione di prodotti vari nell'ambito della riabilitazione, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonché, fra l'altro, in via esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazione, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;



Gerolamo D. Fiore

- D) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito;
- c) migliorare le condizioni materiali e morali dei Soci tutelandone gli interessi, gestendo eventuali spacci, istituendo circoli di ricreazione ed istruzione, promuovendo il risparmio e la previdenza e compiendo tutte quelle iniziative atte ad ottenere il benessere dei Soci e delle loro famiglie;
- d) compete alla società l'organizzazione delle attività svolte dai Soci;
- e) concedere e ricevere fideiussioni, aprire e chiudere conti correnti postali e bancari ed accedere al credito agevolato da parte di Enti pubblici, locali, regionali, nazionali, comunitari, internazionali.

La società può compiere tutte le operazioni ed assumere tutte le iniziative che possano tornare utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Detti servizi potranno essere svolti su tutto il territorio nazionale.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In | funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche che per capacità lavorativa, attitudine e specializzazione professionale siano comunque in grado di partecipare e cooperare attivamente al suo esercizio e sviluppo;
- i soci volontari ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della legge 08/11/1991 n.381.

Federico Di Biase

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta contenente i seguenti dati ed elementi;

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dagli articoli 5 ed 8;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e, ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
 - della documentazione ad essa allegata;
 - di ogni altra informazione comunque acquisita;
 - della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
 - della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci. =
- L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i. diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

Art. 10 bis - Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:

- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

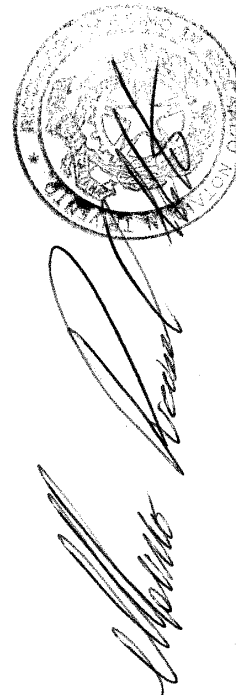
Art. 11 - Obblighi dei soci

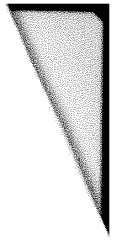
Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

Gerardo D. Figucco





- la tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto, pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 11 bis - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:

- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo le norme stabilite da apposito regolamento interno in relazione alla tipologia di rapporto mutualistico di lavoro instaurato tra socio e cooperativa.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori.

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Art. 13 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti.

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d - il trasferimento della residenza del socio in un Comune/Provincia/Regione diverso da quello/quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- e - la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune/Provincia/Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

Ferdinando Di Franco

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario;

Art. 15 – Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) per l'interruzione del rapporto mutualistico di lavoro per dimissioni;
- 7) nel caso in cui, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 8) per il raggiungimento, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, dei limiti previsti per il collocamento a riposo;
- 9) per la mancata partecipazione alle assemblee dei soci per più di due volte consecutive senza giustificato motivo
- 10) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto e dal regolamento interno.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

- a) il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di



[Handwritten signature]

Federico D. Fracasso

distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 20 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore o inferiore al limite previsto dalla legge.

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Ferdinando Di Franco

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23 – Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;

Art. 25 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni

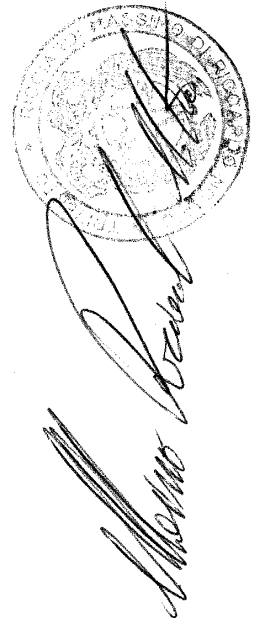
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o a più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

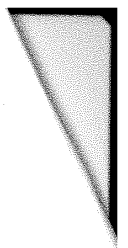
Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 27 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare,

Federico Di Giacco





l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Federico B. Frac.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Art. 31 - Forme di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre o più membri, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2542 cod. civ. e dall'ultimo comma dell'art. 25 del presente statuto.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, può inoltre nominare un vice presidente ed un segretario.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente cinque giorni prima o in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

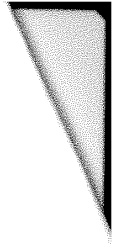
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori

Ferdinando Di Franco



Two handwritten signatures, one above the other, on the right side of the page.



Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 34 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 35 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 36 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 37 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art. 38 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri loro attribuiti dalla legge.

Art. 39 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

L'eventuale controllo contabile sarà affidato al collegio sindacale.

Art. 40 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

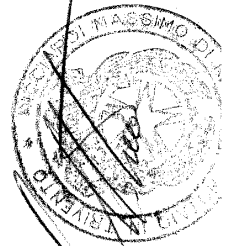
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

art. 41 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale È risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.



La presente copia su supporto informatico in rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 è conforme all'originale documento su supporto cartaceo e si rilascia per uso del Registro Imprese ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modifiche).

(BOLLO ASSOLTO ALL'ORIGINE)

Trivento, 21 ottobre 2021

Firmato digitalmente: Massimo Ricciardi Notaio